RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

**Il Presidente**

Protocollo CRL.2018.0014126 del 04/10/2018

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

**Oggetto: PDL n. 29 – DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**"Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della l.r. n. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità".**

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Alessandro Fermi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24,
del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

**PROGETTO DI LEGGE N. 0029**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

**“Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della l.r. n. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”.**

PRESENTATO IL 01/10/2018

ASSEGNATO IN DATA 04/10/2018

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVA **I**

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 603 Seduta del 01/10/2018

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE "MODIFICHE AL TITOLO I, AL TITOLO III E ALL'ALLEGATO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Luca Dainotti

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante

RegioneLombardia
LA GIUNTA

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

**VISTO** l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", con i relativi provvedimenti attuativi;

**VISTA** la proposta di progetto di legge recante "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

**DATO ATTO** che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

2. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'*iter*.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il pdl contiene diverse modifiche alla l.r. 33/2009 in parte dovute ad esigenze di adeguamento alla normativa statale in parte ad esigenze di carattere organizzativo, di razionalizzazione, semplificazione o di maggior chiarezza del dettato normativo.

In particolare:

- **Art. 1, comma 1, lett a)**: con la modifica all'art. 4 bis s'intende demandare alla Giunta regionale, per esigenze di semplificazione amministrativa, l'approvazione delle sole modifiche del piano regionale di prevenzione che non comportino alcun margine di discrezionalità in quanto dovute al mero recepimento di indicazioni nazionali o nella mera correzione di refusi;

- **Art. 1, comma 1, lett. b) e c)**: si elimina la previsione del GATTS contenuta nel comma 8 dell'art. 5 in quanto i relativi compiti sono stati, di fatto, assorbiti in parte dall'Agenzia di controllo nell'ambito dei piani annuali dei controlli e dei protocolli, in parte dall'osservatorio epidemiologico anche per ciò che concerne l'aderenza della cura farmaceutica nella presa in carico e, da ultimo, dalla direzione generale regionale competente per materia; conseguentemente, si prevede la collocazione del centro regionale di farmacovigilanza presso la stessa direzione regionale competente e si elimina dal comma 14 dello stesso articolo il riferimento al GATTS;

- **Art. 1, comma 1, lett. d)**: in coerenza con quanto previsto dal D.M. 70/2015 e tenuto conto dello sviluppo sperimentale che in questi anni di attuazione della l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/205, hanno avuto i POT, si ritiene che quest'ultimi possono meglio rispondere al modello ospedale di comunità così come delineato dal decreto ministeriale citato; per questa ragione si modifica l'art. 7, comma 17;

- **Art. 1, comma 1, lett. e), f), g), h) e i)**: le proposte di modifica dell'art. 11 si rendono necessarie al fine di dare continuità all'attività dell'Agenzia di controllo nelle more della ricostituzione degli organi, nonché al fine di colmare il vuoto normativo in ordine alla rappresentanza legale dell'Agenzia e di allineare, ai fini previdenziali e assistenziali, il contratto del relativo direttore a quello stipulato dai direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche lombarde; la soppressione dell'inciso del primo periodo della lettera i) è dovuta ad esigenze di coordinamento rispetto all'abrogazione dell'articolo 14; la soppressione del secondo periodo del comma 7 è dovuta ad esigenze di coordinamento rispetto alle modifiche proposte in relazione all'art. 5; la modifica di cui alla lettera i) consente una più efficace informativa al Consiglio regionale sull'andamento dell'attività dell'Agenzia di controllo;

- **Art. 1, comma 1, lett. j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t)**: le modifiche all'art. 12 si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa regionale a quella introdotta con il d.lgs. 171/2016 anche con riferimento all'individuazione dei direttori generali delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;

- **Art. 1, comma 1, lett. u)**: si propone l'abrogazione dell'art.14 relativo all'Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario lombardo in quanto si ritiene più opportuno ricollocare l'attività nell'ambito della direzione generale competente; non si è quindi di fronte ad una riduzione degli standard qualitativi del servizio promozionale che continuerà ad essere svolto secondo una diversa modalità organizzativa;

- **Art. 1, comma 1, lett. v)**: la modifica apportata al comma 4 dell'art. 16 risponde ad un'esigenza di coordinamento rispetto alle modifiche apportate all'art. 12;

- **Art. 1, comma 1, lett. w), x), y) e z)**:
  - i controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche da parte dei soggetti privati convenzionati avvengono da parte dell'ATS sia in sede di rendicontazione sia in sede di verifica sull'appropriatezza; le strutture private devono infatti presentare all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato redatte da una società di revisione contabile e, per le fondazioni, anche dall'organo di controllo con funzioni di revisione contabile, che attestino in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e della stabilità della struttura (DGR n. 3856/2012); la modifica all'art. 17, comma 4, ha quindi lo scopo di meglio delineare i vari tipi di controllo che opera la Regione nei confronti dei propri erogatori, chiarendo che sono soggetti al controllo di cui alla legge 412/1991 solo i piani di organizzazione aziendale strategici (POAS); si elimina inoltre la previsione del controllo sui bilanci delle strutture private convenzionate che non trova riscontro nella soprarichiamata legge 412/1991;
  - la modifica al comma 5 dell'art. 17 si rende necessaria al fine di disciplinare compiutamente il procedimento relativo al controllo;
  - con la modifica dell'art. 17, comma 10, si precisa che la procedura di assunzione di personale a tempo determinato da parte delle Fondazioni IRCCS e delle ASST, con utilizzo di risorse economiche provenienti da finanziamenti privati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale, facendo conseguentemente venir meno la necessità dell'autorizzazione della Giunta regionale; si precisa altresì che l'assunzione di personale è finalizzata anche al potenziamento di delle attività cliniche;

- **Art. 1, comma 1, lett. aa) ed ff):** le proposte relative all'istituzione di borse di studio aggiuntive per i MMG e di contratti aggiuntivi per gli specializzandi sono dettate dall'evidenza che oggi il numero dei nuovi specialisti e dei nuovi MMG copre a mala pena la metà dei pensionamenti con inevitabili ripercussioni negative sulla possibilità di garantire un adeguato livello di servizi; con l'intervento proposto la Regione intende farsi carico del finanziamento di tali contratti e borse di studio aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dal Ministero, prevedendo al contempo condizioni volte a favorire la permanenza dei beneficiari nell'ambito del servizio sanitario regionale;

- **Art. 1, comma 1, lett. bb)**: l'integrazione proposta all'art. 18 è connessa all'importante processo di revisione del sistema sanitario lombardo conseguente all'entrata in vigore della l.r. 23/2015 che ha ridefinito, tra l'altro, gli assetti e le competenze delle strutture sanitarie; l'istituzione dei nuovi enti, infatti, ha determinato modifiche organizzativo-gestionali ancora in corso; in considerazione di ciò si rende necessario, in questa fase sperimentale, mantenere per un quinquennio l'istituto della libera professione intramuraria allargata, già previsto dal legislatore statale fino al 2015, per esigenze di carattere organizzativo;

- **Art. 1, comma 1, lett. cc), dd), ee)**: le modifiche all'art. 27 quinquies tendono a correggere refusi con riferimento alle sanzioni per la non corretta codifica delle prestazioni in ambito sanitario e ad introdurre la previsione di una sanzione anche per errate codifiche da parte di strutture sociosanitarie;

- **Art. 1, comma 1, lett. gg)**: le modifiche agli assetti di cui all'Allegato 1 nascono dall'esigenza di meglio rispondere ai bisogni della popolazione assistita.

**Pdl recante "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"**

**Art. 1**
**(Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della l.r. 33/2009)**

**1.** Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 bis è inserito il seguente: *"Spetta alla Giunta apportare modifiche al PRP che consistano nel mero recepimento di indicazioni nazionali o nella mera correzione di refusi*.";

**b)** il comma 8 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"*8 Presso la competente direzione regionale opera il centro regionale di farmacovigilanza, già istituito alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e organizzato con deliberazioni della Giunta regionale, che partecipa alla rete europea e nazionale di farmacovigilanza, in attuazione della direttiva UE 2010/84 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, recepita con decreto del Ministero della salute*.";

**c)** al primo periodo del comma 14 dell'articolo 5, le parole: "*del GATTS di cui al comma 8*" sono soppresse e la parola: "*degli*" è sostituita dalla seguente: "*di*";

**d)** al comma 17 dell'articolo 7, la parola: "*PreSST*" è sostituita dalla seguente: "*POT*" e la parola: "*anche*" è soppressa;

**e)** all'alinea del comma 2 dell'articolo 11, le parole: "*non oltre la durata della legislatura*" sono sostituite dalle seguenti: "*per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina dei nuovi*";

**f)** alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole: "*il direttore*," sono aggiunte le seguenti: "*rappresentante legale dell'Agenzia*," e dopo le parole: "*cause di risoluzione;*" sono aggiunte le seguenti: "*per quanto attiene gli aspetti previdenziali e assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992"*;

**g**) alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 11, le parole: *"anche in collaborazione con l'Agenzia di promozione del SSL di cui all'articolo 14"* sono soppresse;

**h)** il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 11 è soppresso;

**i)** al comma 8 dell'articolo 11, dopo le parole: "*Giunta regionale*" sono inserite le seguenti: "*e alla competente commissione consiliare";*

**j)** il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:
"*1. Sono organi delle ATS, delle ASST e delle AO il direttore generale, quale legale rappresentante e responsabile della gestione complessiva, il collegio di direzione e il collegio sindacale.*

*1 bis I direttori generali sono nominati, per non più di due mandati consecutivi nella stessa sede, con deliberazione della Giunta regionale secondo le disposizioni del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Presso le aziende nelle quali si svolgono corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, la nomina avviene d'intesa con il rettore dell'università interessata. L'intesa s'intende acquisita decorse ventiquattro ore dall'inoltro della proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del rettore.";*

**k)** i primi due periodi del comma 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente: "*I direttori generali sono valutati da parte della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al richiamato d.lgs. 171/2016.*";

**l)** al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12, la parola: "*,inoltre,*" è soppressa;

**m)** il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;

**n)** al comma 4 dell'articolo 12, le parole: "*dell'elenco degli idonei*" sono sostituite dalle seguenti: "*della rosa dei candidati fra i quali vengono scelti i direttori generali*";

**o)** il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

**p)** al comma 6 dell'articolo 12, le parole: "*in particolare individua nell'elenco di cui al comma 3*" sono sostituite dalle seguenti: "*regionale di cui al d. lgs. n. 171/2016, al fine di formare la rosa di candidati di cui al comma 4, individua*" e le parole: "*,anche avvalendosi per la selezione di test, questionari e/o colloqui individuali, e descrive le caratteristiche dei candidati individuati*" sono soppresse;

**q)** dopo il comma 6 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
*"6 bis. I direttori generali delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico sono individuati esclusivamente tra coloro che risultano inseriti nelle rosa regionale di cui al d.lgs. 171/2016 e non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi nella medesima fondazione.* ";

**r)** i commi 7 e 8 dell'articolo 12 sono abrogati;

**s)** nel primo periodo del comma 9 dell'articolo 12, dopo la parola: "*incarico*" sono inserite le seguenti: "*non inferiore a tre anni e*";

**t)** il secondo e il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 12 sono soppressi;

**u)** l'articolo 14 è abrogato;

**v)** alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 16, le parole: "*con i criteri di cui all'articolo 12*" sono sostituite dalle seguenti: "*secondo le disposizioni di cui all'articolo 12*";

**w)** alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 17, le parole: "*i piani*" sono sostituite dalle seguenti: "*i POAS"* e le parole: *"e delle strutture private convenzionate"* sono soppresse*;*

**x)** alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 17, le parole: *"e delle strutture private convenzionate"* sono soppresse;

**y)** al primo periodo del comma 5 dell'articolo 17, dopo le parole: "*direzione generale competente*" sono inserite le seguenti: "*nonché l'invio del provvedimento al Consiglio regionale per l'espressione del relativo parere*" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*fino all'acquisizione dei chiarimenti o del parere."*;

**z)** al primo periodo del comma 10 dell'articolo 17, dopo le parole "*traslazionale*": sono inserite le seguenti: "*e le attività cliniche*", dopo la parola "*IRCCS*" sono inserite le seguenti: "*e le ASST*" e le parole: *",ferma restando la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale"* sono così sostituite: "*e senza oneri a carico del bilancio regionale*";

**aa)** dopo l'articolo 17 bis è inserito il seguente:
"*Art. 17 ter*
*(Borse di studio aggiuntive per i medici di medicina generale)*
*1. La Regione finanzia borse di studio aggiuntive rispetto a quelle di cui al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e della direttiva 97/50/CE, della direttiva 98/21/CE, della direttiva 98/63/CE e della direttiva 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) per incentivare la formazione dei medici di medicina generale e favorirne la permanenza nell'ambito del servizio sanitario regionale.*

*2. Possono accedere alle borse aggiuntive regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria formata a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 25 del d.lgs. 368/1999, che:*
*a) siano in possesso dei seguenti requisiti:*
*1) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione alla data di inizio delle attività didattiche del corso di formazione specifica in medicina generale;*
*2) residenza in Lombardia da almeno tre anni, alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale;*
*3) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;*
*b) si impegnino, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale e ad aderire ai programmi di sviluppo regionali.*

*3. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 2, lettera b), il medico assegnatario della borsa aggiuntiva regionale è tenuto a restituire alla Regione fino all'ottanta per cento di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale.";*

**bb)** dopo il comma 8 bis dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"*8 ter Per un quinquennio è autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente.";*

**cc)** dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 quinquies è aggiunta la seguente:
*"e bis) da € 500 a € 5.000, se si tratta di strutture sociosanitarie, per codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l'appropriatezza delle prestazioni erogate.";*

**dd)** al comma 2 dell'articolo 27 quinquies, le parole: "*d) e f)*" sono sostituite dalle seguenti: "*e) e g)*";

**ee)** al comma 8 dell'articolo 27 quinquies, le parole: "*c), e), g), e h)*" sono sostituite dalle seguenti: "*d), e), e bis), f), g), e h)* ";

**ff)** dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
"*Art. 33 bis*
*(Contratti di formazione specialistica aggiuntivi)*
*1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al Titolo VI, Capo I, del d.lgs. 368/1999 per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture pubbliche e private accreditate del servizio sanitario regionale.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli d'intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione dell'area sanitaria di interesse.*

*3. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, che:*
*a) siano in possesso dei seguenti requisiti:*
*1) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;*
*2) residenza in Lombardia da almeno tre anni, alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;*
*3) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;*
*b) si impegnino, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione.*

*4. Concorrono al computo del periodo di cui al comma 3, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l'accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.*

*5. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 3, lettera b), il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione fino all'ottanta per cento di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale.";*

**gg)** all'Allegato 1:

1) dopo le parole: *"**ASST DEI SETTE LAGHI**, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie", le parole: "(ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona)" sono soppresse;*

2) dopo le parole: *"**ASST LARIANA,** comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como, e dell'ex Distretto ASL Medio Alto Lario"* sono aggiunte le seguenti: *", limitatamente ai seguenti comuni: Alta valle Intelvi, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Centro Valle Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo V.C., San Nazzaro V.C., San Siro, Schignano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda";*

*3) dopo le parole: "**ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**, che mantiene la propria autonomia e le proprie sedi" fino a "Distretto Medio Alto Lario dell'ASL di Como" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei comuni che afferiscono all'ASST lariana".*

**2.** Le modifiche apportate all'Allegato 1 della l.r. 33/2009 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**
**(Norma finanziaria)**

**1.** Alle spese per le borse di studio aggiuntive per i medici di medicina generale, derivanti dall'articolo 17 ter della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), previste in € 612.500,00 per ciascun anno del triennio 2018-2020 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 " Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA titolo 1 "spese correnti" dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2018-2020; la spesa di cui al presente comma può essere rideterminata con legge regionale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

**2.** Alle spese per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi, derivanti dall'articolo 33 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), previste rispettivamente in € 1.375.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in € 1.430.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 " Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA titolo 1 "spese correnti" dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2018-2020; la spesa di cui al presente comma può essere rideterminata con legge regionale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

**3.** Dalle restanti modifiche alla l.r. 33/2009 introdotte dall'articolo 1 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

***ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL*** ***"Modifiche al Titolo I e al Titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"***

| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA | | | | 6 (B) COPERTURA FINANZIARIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTO** | **Riferimento PDL art… comma …** | **SPESA ex art. 22 lr 34/1978)** | **Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE-Titolo** | **MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO** | **IMPORTO 2018** | **IMPORTO 2019** | **IMPORTO 2020** | **MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO** | **IMPORTO 2018** | **IMPORTO 2019** | **IMPORTO 2020** |
| *contratti di formazione specialistica aggiuntivi* | *lettera ff) comma 1 art.1* | *si* | *Titolo 1* | **13.01.104.8378** "ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE - QUOTA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER PROGETTUALITA' DIVERSE" | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *1.248.000,00* | **13.01.104.8378** "ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE - QUOTA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER PROGETTUALITA' DIVERSE" | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *1.248.000,00* |
| | | | | **13.01.104.8379** "SPESE DIRETTE REGIONALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE - QUOTA DA DESTINARE AGLI ENTI SANITARI PRIVATI PER PROGETTI" | *175.000,00* | *175.000,00* | *182.000,00* | **13.01.104.8379** "SPESE DIRETTE REGIONALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE - QUOTA DA DESTINARE AGLI ENTI SANITARI PRIVATI PER PROGETTI" | *175.000,00* | *175.000,00* | *182.000,00* |
| *borse di studio aggiuntive per medici di medicina generale* | *lettera aa) comma1 art.1* | *si* | *Titolo 1* | **13.01.104.8378** "ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE - QUOTA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER PROGETTUALITA' DIVERSE" | *612.500,00* | *612.500,00* | *612.500,00* | **13.01.104.8378** "ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SANITARIE - QUOTA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER PROGETTUALITA' DIVERSE" | *612.500,00* | *612.500,00* | *612.500,00* |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

***NOTA:*** *per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l'indicazione del macroaggregato e capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione*